



## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, con il quale è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei Conti, di attuazione dell'art. 4, del citato D.Lgs. 14 settembre 2015 n.150, di individuazione delle risorse umane finanziarie e strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da trasferire all'ANPAL;

VISTO il D.P.R. n. 108 del 26 maggio 2016, con il quale è stato adottato il Regolamento recante approvazione dello Statuto della suddetta Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il D.P.R. del 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti al n. 1-3331 in data 25 febbraio 2020, foglio n. 260, con il quale l'avv. Paola Nicastro è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo

di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio);

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE L. 87 del 22/03/2014), recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, artt. 4 e seguenti, che ha appunto disposto il subentro dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, istituita con il medesimo D.Lgs., al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in alcune funzioni specificamente individuate, comprese le attività di gestione e controllo dei Programmi Operativi Nazionali nelle materie di competenza;

VISTA la legge n. 236 del 1993 (articolo 9), con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo, a titolarità di ANPAL;

CONSIDERATO che ad ANPAL è affidato il compito di raccordare, definire, sviluppare e gestire il sistema informativo unitario - SIU, interoperativo con i Sistemi informativi regionali – SIL) delle politiche del lavoro, ex art. 13 del cit. D.Lgs. n. 150/2015, sia ai fini del raccordo tra politiche attive e passive, sia allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali;

CONSIDERATO che il sistema informativo della formazione professionale di cui all'art.15 del D.Lgs. n. 150/2015 rappresenta una componente strategica del suddetto sistema informativo unitario delle politiche del lavoro;

CONSIDERATO che nel 2015 si è conclusa la fase di sperimentazione e la prima messa a regime del Sistema Statistico Nazionale sulla Formazione Professionale (SISTAF 2013), avviata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il coordinamento tecnico-scientifico dall'ISFOL (ora INAPP), attualmente nella responsabilità di ANPAL;

CONSIDERATA l'esigenza condurre il sistema SISTAF nella definitiva fase a regime in tutte le sue funzioni ed aree di riferimento configurando il medesimo come il sistema informativo nazionale della formazione professionale di cui al citato articolo 15 del D.Lgs. n. 150/2015, in costante e periodica interoperabilità funzionale e cooperazione applicativa con tutte le componenti del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e, laddove necessario, con le relative fonti o procedure a questo connesse;

CONSIDERATO che, a tal fine, ANPAL ha necessità di acquisire sul mercato un adeguato supporto specialistico, consistente nello svolgimento di un servizio integrato di analisi, valutazione e supporto rispetto al sistema informativo della formazione professionale attualmente gestito da ANPAL, finalizzato alla evoluzione e definitiva

entrata a regime del sistema, nonché alla migrazione del medesimo verso la piattaforma informatica unica che sarà realizzata sempre a cura di ANPAL;

CONSIDERATO che trattasi di servizi di genere prevalentemente metodologico e statistico applicati al settore della formazione professionale e delle politiche per il lavoro in genere, ivi comprese, in via strettamente integrata e complementare, i servizi di analisi e consulenza necessari alla definizione dei parametri necessari alla migrazione ed al funzionamento del sistema all'interno dell'architettura informatica di destinazione;

VISTO il contratto a questo effetto stipulato da ANPAL previo espletamento di pubblica gara, in data 4 ottobre 2018 (CIG 736066119D), registro Anpal n. 146/2018, approvato con decreto direttoriale n. 387 dell'8 ottobre 2018), con il quale, ai fini del corretto assolvimento dei compiti affidati, la scrivente l'Agenzia scrivente ha affidato a RTI composto dalla Fondazione Giuseppe di Vittorio, con sede legale in Roma (capofila mandataria), e Kapussons S.r.l., con sede legale in Salerno, l'incarico di rendere i servizi sopra descritti;

CONSIDERATO che detto contratto è previsto pervenire a scadenza in data 8 ottobre 2020, giusta le previsioni del contratto detto;

CONSIDERATO che il fabbisogno di supporto servito dal suddetto contratto permane in capo ad ANPAL anche oltre il termine detto, in considerazione delle dinamiche fortemente evolutive e della accresciuta articolazione e criticità registrate dai processi e sistemi di riferimento (anche alla luce della corrente situazione pandemica e dei riflessi di carattere sociale ed occupazionale strettamente conseguenti), comunque in piena continuità con il progetto di base originariamente approvato;

CONSIDERATA l'apposita riserva formulata negli atti di gara da cui deriva il contratto suindicato (punto II.2.2 del bando e paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara) in relazione all'affidamento al medesimo prestatore di servizi analoghi a quelli oggetto del contratto detto, per un importo non superiore al 50 % dell'importo di aggiudicazione ed una durata ulteriore massima non superiore a 12 mesi, secondo le condizioni ed i limiti di cui all'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

CONSIDERATA la richiesta inoltrata via PEC da ANPAL al RTI titolare del contratto suddetto con nota del 22 luglio 2020, avente ad oggetto la presentazione di proposta tecnico-economica per la fornitura di servizio di supporto analogo a quello prestato in virtù del contratto in corso, ai sensi delle disposizioni su richiamate, secondo linee tipologicamente e funzionalmente corrispondenti alle linee di servizio oggetto del contratto base ed in conformità al progetto originario;

VISTA la proposta tecnico-economica definita dal suddetto RTI e da quest'ultimo trasmessa ad ANPAL con nota inviata via PEC in data 28 luglio 2020 e ritenuta tale proposta (anche alla luce della conferma trasmessa dal Dirigente della competente Divisione VII di ANPAL) rispondente al fabbisogno dell'Agenzia, compreso il profilo della composizione specifica del gruppo di lavoro dedicato;

CONSIDERATA la non disponibilità di Convenzione quadro o altro strumento di acquisto CONSIP avente ad oggetto il servizio di supporto fornito nell'ambito del rapporto sopra detto;

CONSIDERATA la sussistenza dei presupposti e delle condizioni normative, tecniche, economiche e fattuali necessarie per poter procedere all'affidamento di servizi analoghi al medesimo prestatore, ai sensi del cit. art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (servizi analoghi, conformi al progetto di base originario, in ripetizione di servizi già svolti in virtù di contratto stipulato, a seguito di pubblica gara, nel triennio precedente, giusta apposita riserva nei relativi atti di gara);

DATO CONTO ad ogni buon fine che, al momento della indizione della procedura di gara da cui deriva il contratto originario, la stazione appaltante non era nelle condizioni di poter utilmente stabilire, per quest'ultimo, una durata o una consistenza maggiore di quella in effetti stabilita, non potendo avere contezza della consistenza e delle caratteristiche concrete delle esigenze a cui avrebbe dovuto far fronte successivamente al primo periodo di esecuzione del contratto, tenuto conto del già sopra segnalato carattere dinamico ed interconnesso dei sistemi e processi gestionali di riferimento;

CONSIDERATO pertanto che l'esigenza di nuovo supporto, a seguito del primo periodo biennale, si è compiutamente definita e concretizzata successivamente al primo affidamento, la cui durata e consistenza specifica sono state inizialmente definite secondo giustificate ragioni di prudenza e buona amministrazione;

RITENUTA dunque la ricorrenza di tutti i presupposti formali e sostanziali richiesti dalla normativa di specie, anche valutati alla luce delle posizioni espresse dalle Autorità di settore;

CONSIDERATA come detto e l'adeguatezza e convenienza della proposta tecnico-economica presentata dal RTI con Impresa mandataria Fondazione Giuseppe di Vittorio, sub allegato 1 unita alla presente determina;

VISTO e ritenuto altresì adeguato il relativo schema di contratto di affidamento predisposto dagli Uffici, sub allegato 2 unito al presente provvedimento;

CONSIDERATO che, ad ogni buon fine e nell'ipotesi in cui ciò possa occorrere, il presente provvedimento può valere anche come autorizzazione ad acquisto autonomo, ai sensi dell'art. 1, comma 510 della legge n. 208/2015 (pure nella sopra segnalata assenza di strumenti Consip operativi aventi ad oggetto servizi assimilabili a quelli di cui trattasi);

CONSIDERATA l'indisponibilità di risorse utili e pertinenti per il finanziamento della sopra descritta operazione a carico del Piano Integrato Anpal/Anpal Servizi - Piano Operativo Anpal linea 9 come da contratto originario, come indicato nella mail della Divisione 3 del 25/09/2020;

CONSIDERATA la disponibilità di risorse utili e pertinenti per il finanziamento della sopra descritta operazione (pari, IVA inclusa, ad € 355.980,75) a carico del Fondo di Rotazione - conto U.1.03.02.19.001 "*Gestione e manutenzione applicazioni*", come da prenotazione effettuata dalla Divisione 1 in data 23/09/2020;

VISTO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016;

Tanto premesso,

## DECRETA

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016, la scrivente Agenzia, previe le verifiche e gli adempimenti di legge, provvederà, nei modi prescritti ed in conformità allo schema di contratto sub allegato 2 unito al presente provvedimento, a stipulare con il RTI formato dalla Fondazione Giuseppe di Vittorio, con sede legale in Roma (capofila mandataria), e Kapusons S.r.l., con sede legale in Salerno, contratto avente ad oggetto la ripetizione dei servizi analoghi già svolti in esecuzione del contratto stipulato in data 4 ottobre 2018, CIG 736066119D, registro Anpal n. 146/2018, in premessa meglio individuato, secondo i contenuti specifici descritti nella proposta tecnico-economica sub allegato 1 unita al presente provvedimento, per un corrispettivo complessivo pari, nel massimo, ad € 291.787,5, oltre IVA come per legge.

Responsabile Unico del Procedimento è nominata Antonella De Biase

Direttore dell'Esecuzione del Contratto è nominato Saverio Pescuma.

La spesa necessaria per finanziare l'operazione sopra descritta, pari nel massimo, IVA inclusa, ad € 355.980,75 (*trecentocinquantacinquemilanovecentottanta/75*) - specificatamente € 291.787,50 (*duecentonovantunomilasettecentoottantasette/50*) in favore di RTI Fondazione di Vittorio con Kapusons srl, verrà posta a carico delle risorse del Fondo di Rotazione - conto U.1.03.02.19.001 "*Gestione e manutenzione applicazioni*".

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Paola Nicastro

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)